

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 settembre 2006 - Deliberazione N. 1467 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - **Adesione della Regione Campania alla "Fondazione Premio Cimitile" - Approvazione Statuto e modifica Atto costitutivo (con allegati).**

**PREMESSO**

- che da dieci anni la Regione Campania sostiene con un proprio contributo il Premio Letterario Cimitile - Il libro incontra le Basiliche, diretto a valorizzare la storia e la cultura dell'area nolana e della Campania e del suo grande patrimonio storico-culturale e religioso;

- che il Premio, organizzato dall'Associazione Obiettivo III Millennio con sede a Cimitile, ha un suo spazio ed un suo rilievo nell'ambito del panorama delle manifestazioni culturali e letterarie della Campania e ha nel corso degli anni assunto un'importanza nazionale, che lo pone tra gli "eventi" più noti della Penisola, rappresentando un'opportunità per diffondere in tutto il Paese le bellezze di un patrimonio straordinario, qual è quello delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile;

- che gli Organizzatori della manifestazione culturale da anni auspicano che la Regione Campania sia più direttamente coinvolta nell'organizzazione del Premio, insieme con altri Enti pubblici e Istituzioni private, al fine di dare al Premio uno spessore di rilievo internazionale;

- che in data 26.01.2005, con propria nota, l'Assessore regionale pro tempore al Turismo ed alla Cultura autorizzava l'inserimento nell'atto costitutivo della futura Fondazione Premio Cimitile di una clausola di gradimento degli originari soggetti fondatori alla futura adesione della Regione Campania nella qualità di Fondatore;

-che in data 3.11.2005 è stata costituita la Fondazione Premio Cimitile, con atto notarile rep.31679, racc.3821, con sede nel Comune di Cimitile(NA), - Piazza Conte Filo della Torre 1, Istituto di alta formazione, ricerca e promozione culturale, avente lo scopo di studio, ricerca e di promozione culturale e letteraria e, più in particolare, della gestione del Premio Letterario Cimitile, Rassegna letteraria nazionale che si svolge annualmente nelle Basiliche Paleocristiane di Cimitile;

-che i Fondatori del nuovo Ente culturale sono stati la Provincia di Napoli, il Comune di Cimitile, l'Associazione culturale Obiettivo III Millennio, la famiglia Albertini ed il dott. Felice Napolitano;

-che la Regione Campania ha inserito tra i principali eventi con forte impatto culturale e turistico il Premio Cimitile nel suo Piano Triennale (2005-2007) ed Annuale di Promozione culturale ex artt. 3, 4 e 5 L.R. 7/2003;

**RAVVISATO**

l'interesse della Regione Campania al perseguimento degli scopi indicati nello Statuto della Fondazione e ritenuto di poter aderire alla Fondazione stessa, approvando gli schemi di modifica dell'Atto costitutivo della Fondazione Premio Cimitile e dello Statuto, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO**

- che con nota 540326 del 21.06.2006 il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'AGC Avvocatura, su richiesta dell'AGC 18, ha espresso parere favorevole alla bozza di Statuto e alla bozza di modifica dell'Atto costitutivo della Fondazione in questione;

- che l'adesione della Regione Campania alla Fondazione Premio Cimitile, alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, comporta l'impegno di una quota di partecipazione al Fondo di dotazione della Fondazione di euro 30.000,00 da imputare sul cap.511- U.P.B. 6.23.57 "Fondo per la costituzione e/o partecipazione a fondazioni, associazioni, enti ed organismi...", da impegnare e liquidare successivamente con ulteriore provvedimento sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

-che per quanto concerne l'ammontare del contributo annuale della Regione Campania alla gestione corrente in favore della Fondazione Premio Cimitile, fissato indicativamente in euro 30.000,00, a decorrere

dall'anno 2006 la quota troverà finanziamento con apposito stanziamento da imputare sull'U.P.B. 3.11.31 "Promozione della cultura e dello spettacolo", ai sensi della L.R. 7/2003;

VISTE

le LLRR nn. 15 e 16 del 11/8/2005;

la D.G.R. n. 1147 del 7/9/2005;

la L.R. 7/2002;

la L.R.7/2003;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di aderire, in qualità di Fondatore, alla Fondazione Premio Cimitile, con sede in Cimitile (NA) presso la Sede Municipale, Piazza Conte Filo della Torre 1, avente gli scopi indicati in premessa;

2) di approvare gli schemi di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione, che allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale stabilendo, altresì, che il presente atto venga inviato al Settore Enti Locali per il riconoscimento della Fondazione;

3) di prevedere, per l'adesione della Regione Campania alla Fondazione, alla data della sottoscrizione dell'atto costitutivo, l'impegno di una quota di partecipazione al Fondo di dotazione di euro 30.000,00, da imputare sul cap. 511 -UPB 6.23.57, da impegnare e liquidare successivamente con ulteriore provvedimento sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

4) di prevedere, per quanto concerne l'ammontare del contributo annuale della Regione Campania alla gestione corrente in favore della Fondazione Premio Cimitile, fissato in euro 30.000,00, che a decorrere dall'anno 2006 la quota troverà finanziamento con apposito stanziamento da imputare sull'U.P.B. 3.11.31 "Promozione della cultura e dello spettacolo", ai sensi della L.R. 7/2003;

5) di inviare il presente provvedimento al Settore Assistenza Sociale Programmazione e Vigilanza nei Servizi sociali, al Settore Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori, al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane e Consorzi- Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo (Co.Re.Co), ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e Formazione Bilancio Pluriennale ed Annuale per i conseguenziali adempimenti di competenza, nonché al Settore Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;

6) di inviare il presente provvedimento, altresì, all'AGC della Presidenza e AGC 18 per le rispettive competenze.

Il Segretario  
*Gabriele*

Il Presidente  
*Bassolino*

Repertorio n. ....	Raccolta n. ....
<b>MODIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE PREMIO CIMITILE</b>	
Repubblica Italiana	
Il ..... duemilasei	
..... 2006	
in ..... (.....), alla via .....	
n. ...., innanzi a me dott. ...., notaio in	
....., iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre	
Annunziata e Nola, previa rinuncia, concordemente fra loro e con il mio consenso, all'assistenza	
dei testimoni, sono presenti :	
<b>(RAPPRESENTANTE REGIONE CAMPANIA)</b> , nato a .....	
(.....), il ...../...../....., codice fiscale ....., il quale	
interviene, giusta decreto del Presidente n. .... del ...../...../....., al presente atto non in	
proprio ma nella qualità di ..... della <b>REGIONE CAMPANIA</b> ,	
codice fiscale ....., via .....	
n. .... (ove domicilia per le sue funzioni), al presente atto legittimato con delibera della Giunta	
Regionale n. .... del ...../...../....., affissa all'Albo Pretorio il ...../...../.....;	
<b>(RAPPRESENTANTE PROVINCIA DI NAPOLI)</b> , nato a .....	
(.....), il ...../...../....., codice fiscale ....., il quale	
interviene, giusta decreto del Presidente n. .... del ...../...../....., al presente atto non in	
proprio ma nella qualità di ..... della <b>PROVINCIA DI NAPOLI</b> ,	
codice fiscale 01263370635, Piazza Matteotti n. 1 (ove domicilia per le sue funzioni), al presente	
atto legittimato con delibera del Consiglio Provinciale 103 del 29 settembre 2005;	
<b>PROVVISIERO NUNZIO</b> , imprenditore, nato a Cimitile (Na) il 7 agosto 1953, il quale interviene al	
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del <b>COMUNE DI CIMITILE</b> , codice	

fiscale n. 00638820639, Piazza Conte Filo della Torre n. 1 (ove domicilia per le sue funzioni), al presente atto autorizzato con delibera del consiglio comunale n. 13 dell'1 giugno 2005;

**ALAIA ELIA**, avvocato, nato ad Avella (Av) il 5 agosto 1967, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell'**ASSOCIAZIONE OBIETTIVO III MILLENNIO**, codice fiscale 92009360634, con sede in Cimitile (Na), alla Via Nazionale delle Puglie (ove domicilia per la carica); al presente atto autorizzato dall'Assemblea dei Soci del 25 settembre 2005;

**ALBERTINI FRANCESCO**, imprenditore, nato a Cimitile (Na) il 28 maggio 1943, codice fiscale LBR FNC 43E28 C697V, residente in Milano, alla Via Capecelatro, n. 75;

**NAPOLITANO FELICE**, farmacista, nato a Cimitile il 20 settembre 1958, codice fiscale NPL FLC 58P20 C697Q, residente in Cimitile alla Via Nazionale delle Puglie, n. 3.

Della identità personale dei predetti comparenti io Notaio sono certo.

#### **Premesso**

Che, con atto pubblico del 3.11.2005, repertorio n. 31679, raccolta n. 3821, registrato a Nola in data 8.11.2005 al n. 1994 Serie 1°, rogato dal dott. Ornella del Gaudio, notaio in Nola con studio ivi alla Via Fonseca, n. 47, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, veniva costituita la Fondazione Premio Cimitile dai Fondatori Provincia di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio, Albertini Francesco, Napolitano Felice;

che, nello stesso atto costitutivo di cui sopra, all'articolo 2, in virtù della lettera di formale autorizzazione del 26.1.2005, protocollo 2005/0069739, di Teresa Armato, Assessore pro-tempore al Turismo, Spettacolo e Cultura della Regione Campania, si sono dati reciprocamente atto di ritenere di massimo gradimento la futura adesione della Regione Campania nella qualità di Fondatore; ciò in considerazione dell'assoluto rilievo istituzionale dell'ente regionale e del sostegno morale, economico e politico istituzionale che la stessa Regione, ed in particolare l'Assessorato al turismo e attività culturali, hanno sempre garantito nel corso della storia ormai decennale del Premio Letterario Cimitile;

che, sempre nell'atto costitutivo di cui sopra, all'art. 6, i fondatori, si sono dati reciprocamente atto che, in virtù della clausola di gradimento di cui all'articolo 2, l'eventuale successiva adesione della Regione Campania venisse sancita con modifica dello stesso atto che doveva indicare, tra l'altro, la relativa quota di partecipazione al patrimonio della fondazione;

che, ancora, nell'atto costitutivo di cui sopra, sempre all'art. 6, i fondatori hanno dichiarato che le risorse in entrata, eventualmente e non obbligatoriamente messe a disposizione dagli stessi in base ad atti deliberativi e di volontà, vengono comunque programmate a solo titolo indicativo; ciò al fine di consentire a tutti i fondatori di avere la conoscenza di massima del loro eventuale trasferimento corrente annuale;

che, in particolare, in relazione alla Regione Campania, la programmazione dell'eventuale trasferimento annuale restava subordinata, naturalmente, all'effettiva adesione della stessa nella qualità di fondatore;

che, sulla base di quanto sopra, la partecipazione dei fondatori ai fondi per la gestione annuale (trasferimenti correnti), a solo titolo indicativo e fatta salva la riserva degli stessi, attivabile in qualsiasi momento, di deliberare o di esprimere volontà diverse sia nell' "an", sia nel "quantum", veniva così prevista:

- Regione Campania; euro 30.000,00 (trentamila/00) per anno;
- Provincia di Napoli; euro 20.000,00 (ventimila/00) per anno;
- Comune di Cimitile; euro 20.000,00 (ventimila/00) per anno;
- Albertini Francesco; euro 10.000,00 (diecimila/00) per anno.

che gli schemi di atto costitutivo e statuto, così come definitivamente sottoscritti alla presenza del notaio, ivi compresi gli articoli 2 e 6 dell'atto costitutivo sopra specificati, sono stati preliminarmente approvati, per quanto riguarda la Provincia di Napoli ed il Comune di Cimitile, dai rispettivi Consiglio Provinciale, con delibera n. 103 del 29 settembre 2005, e Consiglio Comunale, con delibera n. 13 dell' 1 giugno 2005, mentre, in relazione all'Associazione Obiettivo III Millennio,

dall'Assemblea degli associati del 25 settembre 2005, allegata all'atto del 3.11.2005;

Ciò premesso, i componenti dichiarano e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2**

E' modificato l'atto costitutivo della Fondazione Premio Cimitile redatto e sottoscritto con atto pubblico del 3.11.2005, repertorio n. 31679, raccolta n. 3821, registrato a Nola in data 8.11.2005 al n. 1994 Serie 1°, rogato dal dott. Ornella del Gaudio, notaio in Nola con studio ivi alla Via Fonseca, n. 47, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

#### **Articolo 3**

La modifica ha ad oggetto l'adesione, nella qualità di fondatore, della **REGIONE CAMPANIA**, giusta delibera della Giunta Regionale n. .... del ...../...../....., affissa all'Albo Pretorio il ...../...../....., che si affianca, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente, agli originari fondatori **PROVINCIA DI NAPOLI, COMUNE DI CIMITILE, ASSOCIAZIONE OBIETTIVO III MILLENNIO, ALBERTINI FRANCESCO, NAPOLITANO FELICE.**

#### **Articolo 4**

In virtù dell'adesione, il nuovo fondatore **REGIONE CAMPANIA** e gli originari fondatori **PROVINCIA DI NAPOLI, COMUNE DI CIMITILE, ASSOCIAZIONE OBIETTIVO III MILLENNIO, ALBERTINI FRANCESCO, NAPOLITANO FELICE** prendono atto e approvano espressamente la premessa e gli articoli da 1 a 13, nonché lo statuto al presente allegato per formarne parte integrante e sostanziale. In particolare le parti prendono atto che le modifiche apportate sia all'atto costitutivo, sia allo statuto sono esclusivamente quelle resesi necessarie ai fini dell'adesione della **REGIONE CAMPANIA** alla Fondazione Premio Cimitile nella qualità di fondatore.

#### **Articolo 5**

La sede della Fondazione Premio Cimitile è in Cimitile, presso la Sede Municipale del Comune di

Cimitile, Piazza Conte Filo della Torre, n. 1.

### **Articolo 6**

La Fondazione Premio Cimitile è istituto di alta formazione, ricerca e promozione culturale e letteraria senza fini di lucro, apolitico e non confessionale. Nell'ambito di tali finalità la fondazione potrà organizzare manifestazioni, premi e convegni volti alla valorizzazione dei vari settori della cultura, della società e dell'economia, tra i quali: l'editoria; l'economia; le scienze; la religione.

Per perseguire gli obiettivi di promozione e sviluppo culturale, sociale ed economico la fondazione potrà gestire, nelle veste di ente promotore, ente attuatore, o di entrambi, progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo partecipando ai bandi della Regione Campania, del Ministero del Lavoro, della Comunità Europea, ecc.. Potrà assumere in gestione i progetti di formazione, consulenza e ricerca degli enti pubblici e privati, del sistema scolastico pubblico e privato.

Sempre con la finalità di promuovere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale, la Fondazione potrà intraprendere azioni di formazione, consulenza, ricerca e qualificazione in convenzione con altri enti pubblici, privati e imprese, attività seminariali, convegni, incontri e quant'altro ritenuto utile per raggiungere lo scopo associativo.

In sede di costituzione la Fondazione Premio Cimitile eredita, sulla base di formale volontà dell'Ente Premio Cimitile, l'organizzazione e la gestione del Premio Cimitile, rassegna letteraria che si svolge annualmente nelle Basiliche Paleocristiane di Cimitile.

A partire dalla data di costituzione della Fondazione Premio Cimitile, l'atto di formale cessione da parte dell'Ente Premio Cimitile della organizzazione e gestione del premio letterario diviene esecutivo. Pertanto, tutte le attività ed i rapporti conseguenti faranno capo alla Fondazione Premio Cimitile, con l'espressa esclusione di tutte le attività, i rapporti e le obbligazioni che, pur manifestandosi in data successiva alla costituzione, sono sorti in periodo precedente e quindi sotto la titolarità dell'Ente Premio Cimitile che, prima della sua cessazione, dovrà procedere alla fase liquidazione al fine di estinguere ogni rapporto attivo e passivo.

Inoltre, la Fondazione potrà: svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza; istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione nel settore di interesse, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati; promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica; sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi nelle materie di competenza; promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza; fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate; istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di interesse.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni e strutture organizzative aventi finalità simili.

#### **Articolo 7**

La vita della Fondazione, i suoi organi, le rispettive competenze, e la loro attività sono disciplinati dallo statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

#### **Articolo 8**

In sede di costituzione, quale riconoscimento per l'instancabile e grande opera di servizio per la causa del Premio Cimitile negli anni di presidenza, i fondatori hanno nominato, e confermano con la presente modifica, alla carica di Presidente pro-tempore della Fondazione **FELICE NAPOLITANO** come sopra costituito, già Presidente della associazione Obiettivo III Millennio e dell'Ente Premio Cimitile, che, al momento della costituzione della fondazione, rivestiva la carica di presidente dell'Ente Premio Cimitile.

Vengono confermate, altresì, le nomine dei restanti consiglieri di amministrazione divenute esecutive con la formale designazione del rispettivo componente da parte di ciascun fondatore, successivamente alla sottoscrizione dell'atto originario.

Si confermano, infine, le nomine del segretario e del tesoriere fatte, in osservanza alle norme statutarie, dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento dopo l'atto di costituzione originario del 3.11.2005.

#### **Articolo 9**

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di impedimento temporaneo del presidente, la legale rappresentanza viene provvisoriamente attribuita dal consiglio di amministrazione ad uno dei suoi componenti. Il presidente cura l'attuazione delle finalità istituzionali e dei programmi della fondazione.

Alla data della sottoscrizione del presente atto, il nuovo fondatore **REGIONE CAMPANIA** giusta delibera della Giunta Regionale n. .... del ...../...../....., affissa all'Albo Pretorio il ...../...../....., si impegna a versare, quale quota di partecipazione al Fondo di dotazione della Fondazione Premio Cimitile, la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), e ciò mediante successivo bonifico bancario.

Le parti di danno reciprocamente atto che, per quanto riguarda la costituzione del patrimonio iniziale della fondazione al 3.11.2005, data della sottoscrizione dell'atto originario, i fondatori hanno deliberato di destinare e versare le risorse necessarie così articolate:

**PROVINCIA DI NAPOLI : euro 20.000,00 (ventimila/00)**, e ciò mediante successivo bonifico bancario;

**COMUNE DI CIMITILE : euro 20.000,00 (ventimila/00)**, e ciò mediante l'assegno circolare non trasferibile, emesso in data 31 ottobre 2005 dalla CREDEM n.ro 7010371196 10;

**ALBERTINI FRANCESCO: euro 10.000,00 (diecimila/00)**, e ciò mediante di C/C bancario tratto sulla Banca Intesa n.ro 3126323039;

Alla data del presente atto di modifica si prende reciprocamente atto che tutte le quote di partecipazione al patrimonio della Fondazione Premio Cimitile sono state regolarmente versate e destinate al Fondo di Dotazione della stessa.

Così come già fatto in sede di costituzione, i fondatori originari ed il nuovo fondatore **REGIONE CAMPANIA**, con il presente atto, prendono atto che l'Associazione Obiettivo III Millennio partecipa alla costituzione ed alla presente modifica, non con l'erogazione di risorse finanziarie, bensì con la messa a disposizione delle proprie risorse umane e delle rispettive capacità ed esperienze tecnico-organizzative.

#### **Articolo 10**

In virtù, del presente atto di modifica e della quota di adesione aggiuntiva al Fondo di Dotazione relativa al nuovo Fondatore **REGIONE CAMPANIA**, il Fondo di Dotazione della Fondazione Premio Cimitile risulta, alla data del ....., pari ad Euro 80.000,00.

Dopo l'adesione della **REGIONE CAMPANIA** nella qualità di fondatore, eventuali ulteriori apporti finanziari di terzi non fondatori al Fondo di Dotazione, o, anche, ulteriori incrementi dello stesso con risorse di bilancio, verranno formalizzati esclusivamente attraverso atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### **Articolo 11**

Così come già fatto in sede di costituzione, i fondatori originari ed il nuovo fondatore dichiarano che, in caso di recesso di uno o più degli stessi, questi ultimi hanno diritto al rimborso della quota iniziale di costituzione, naturalmente nella misura percentuale residuale al momento del recesso determinata con apposito bilancio straordinario. A tal fine, il consiglio di amministrazione approva il bilancio straordinario ed il piano di rimborso per i fondatori che hanno espresso la volontà di recedere. Infine, i fondatori dichiarano che, in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della fondazione, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo viene destinato a Fondazioni e/o Enti aventi finalità simili.

Ancora, in sede del presente atto di modifica, i componenti dichiarano che il Presidente:

- continuerà a raccogliere ulteriori somme destinate alla fondazione, dalle quali potranno essere altresì prelevati i fondi necessari a far fronte ad ogni altro onere inerente il conseguimento dei suoi scopi;
- provvederà a versare, ove necessario, la somma di partecipazione al Fondo di Dotazione del nuovo fondatore **REGIONE CAMPANIA**, ed ogni altra somma che fosse ulteriormente raccolta fino all'acquisto della personalità giuridica da parte della fondazione sul conto corrente istituito a nome della stessa.

#### **Articolo 12**

I fondatori delegano il presidente allo svolgimento di tutte le pratiche relative al riconoscimento della fondazione e ad eventuali domande di iscrizione in registri, albi od elenchi ovvero per il rilascio di concessioni, autorizzazioni od altri provvedimenti amministrativi.

I fondatori delegano ed autorizzano altresì il medesimo presidente ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità in occasione del riconoscimento, ferma restando la facoltà dei fondatori stessi di richiedere la stipula di apposito atto modificativo per eventuali modifiche che incidano in modo rilevante sulla struttura, il patrimonio e l'attività degli organi della fondazione.

#### **Articolo 13**

Agli effetti fiscali, i costituiti dichiarano:

- che lo scopo esclusivo della costituenda fondazione rientra fra quelli di assistenza, studio ed istruzione o comunque fra le altre finalità di pubblica utilità di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n. 346/1990;
- che le somme costituenti il patrimonio iniziale della fondazione sono comunque destinate ai fini suddetti, conformemente agli scopi istituzionali della fondazione ed all'art. 3 e 2 DPR 346/1990 citato;

- che, pertanto, alle dotazioni di cui al presente atto saranno applicabili tutti i benefici fiscali competenti sia soggettivamente in relazione allo scopo della fondazione, sia in subordine, oggettivamente, per la destinazione attribuita alle contribuzioni in questione, ed, in particolare, le disposizioni dell'articolo 3, commi I e II del DPR 31 ottobre 1990, n. 346.

I fondatori, come sopra presenti e/o rappresentati, richiedono comunque l'applicazione al presente atto dell'imposta fissa di registro, trattandosi di atto sottoposto ad autorizzazione governativa.

Le parti, infine, dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati.

Del presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura, ai comparenti, che, a mia interpellanza lo dichiarano conforme al vero ed al loro volere e sottoscrivono con me Notaio firmando anche a margine dei fogli intermedi.

Consta di ..... fogli per facciate ..... e parte della .....

Firmato:

- (Regione Campania)

- (Provincia di Napoli)

- Provisiero Nunzio

- Elia Alaia

- Francesco Albertini

- Felice Napolitano

- Notaio (sigillo)

<b>ALLEGATO "A" al repertorio n. ...., raccolta n. ....</b>
<b>STATUTO DELLA FONDAZIONE PREMIO CIMITILE</b>
<b>Articolo 1</b>
<b>Costituzione e denominazione</b>
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile è costituita, dai fondatori,
Regione Campania, giusta delibera della Giunta Regionale n. .... del ...../...../....., affissa
all'Albo Pretorio il ...../...../.....; Provincia di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione
Obiettivo III Millennio, Famiglia Albertini, Felice Napolitano, la "Fondazione Premio Cimitile".
<b>Articolo 2</b>
<b>Sede Legale</b>
La fondazione ha sede legale in Cimitile, presso la sede municipale del Comune di Cimitile, alla
piazza Conte Filo della Torre, n. 1. Il consiglio di amministrazione potrà istituire sedi secondarie,
determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale.
<b>Articolo 3</b>
<b>Durata</b>
La durata della fondazione è stabilita a tempo indeterminato.
<b>Articolo 4</b>
<b>Oggetto</b>
La fondazione è istituto di alta formazione, ricerca e promozione culturale e letteraria; non ha fini di
lucro, è apolitico e non confessionale. Nell'ambito di tali attività, la fondazione potrà organizzare
manifestazioni, premi e convegni volti alla valorizzazione dei vari settori della cultura, della società
e dell'economia, tra i quali: entrambi, progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo partecipando ai
bandi della Regione Campania, del Ministero del Lavoro, della Comunità Europea, ecc.. La
Fondazione potrà assumere in gestione i progetti di formazione, consulenza e ricerca degli
enti pubblici e privati, del sistema scolastico pubblico e privato.

<p>Sempre con la finalità di promuovere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale, la</p>
<p>fondazione potrà intraprendere azioni di formazione, consulenza, ricerca e qualificazione in</p>
<p>convenzione con altri enti pubblici, privati e imprese, attività seminariali, convegni, incontri e</p>
<p>quant'altro ritenuto utile per raggiungere lo scopo associativo.</p>
<p>In sede di costituzione la Fondazione Premio Cimitile eredita, sulla base di formale volontà dell'Ente</p>
<p>Premio Cimitile, l'organizzazione e la gestione del Premio Cimitile, rassegna letteraria che si svolge</p>
<p>annualmente nelle Basiliche Paleocristiane di Cimitile.</p>
<p>A partire dalla data di costituzione della Fondazione Premio Cimitile, l'atto di formale cessione da</p>
<p>parte dell'Ente Premio Cimitile della organizzazione e gestione del premio letterario diviene</p>
<p>esecutivo. Pertanto, tutte le attività ed i rapporti conseguenti faranno capo alla Fondazione Premio</p>
<p>Cimitile, con l'espressa esclusione di tutte le attività, i rapporti e le obbligazioni che, pur</p>
<p>manifestandosi in data successiva alla costituzione, fanno riferimento a rapporti sorti in periodo</p>
<p>precedente e quindi sotto la titolarità dell'Ente Premio Cimitile che,</p>
<p>prima della sua cessazione, dovrà procedere alla fase della liquidazione al fine di estinguere ogni</p>
<p>rapporto attivo e passivo.</p>
<p>Inoltre, la fondazione potrà: svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e</p>
<p>sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza; istituire corsi e scuole di</p>
<p>aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione nel settore di interesse, anche avvalendosi</p>
<p>di consulenti esterni o convenzionandosi con università ed enti pubblici e privati.</p>
<p>La fondazione potrà promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via</p>
<p>telematica; sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi nelle materie di</p>
<p>competenza; promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo</p>
<p>delle materie di competenza; fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le</p>
<p>iniziative sopra specificate; istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca</p>
<p>scientifica nelle materie di interesse.</p>

Per il conseguimento dei suoi scopi la fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.

Essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie.

## **Articolo 5**

### **Entrate**

Le entrate della fondazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- contributi dei fondatori, benemeriti, sostenitori e sovventori;
- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;
- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- ogni altro provento od entrata comunque conseguiti.

Le risorse in entrata, eventualmente e non obbligatoriamente messe a disposizione dai fondatori in base ad atti deliberativi e di volontà, vengono comunque programmate, in sede di costituzione, a solo titolo indicativo. Ciò al fine di consentire a tutti i fondatori di avere la conoscenza di massima del loro eventuale trasferimento corrente annuale. Sulla base di quanto sopra, la partecipazione dei fondatori ai fondi per la gestione annuale (trasferimenti correnti), a solo titolo indicativo e fatta salva la riserva degli stessi, attivabile in qualsiasi momento, di deliberare o di esprimere volontà diverse sia nell' "an", sia nel "quantum", è così prevista:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ▪ Regione Campania    | Euro 30.000,00 per anno |
| ▪ Provincia di Napoli | Euro 20.000,00 per anno |
| ▪ Comune di Cimitile  | Euro 20.000,00 per anno |

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Famiglia Albertini</li> </ul>	Euro 10.000,00 per anno
<b>Articolo 6</b>	
<b>Patrimonio</b>	
<p>Il patrimonio della fondazione è costituito da tutti i beni, mobili, immobili e finanziari destinati a tali scopi e di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto ad essa facenti capo. I contributi, i lasciti e le donazioni che la fondazione avesse a conseguire per un fine determinato saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato. La destinazione di beni al Fondo di Dotazione necessita di atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi di destinazione di quei beni mobili e immobili per i quali è necessario atto pubblico.</p>	
<b>Articolo 7</b>	
<b>Albo dei Benemeriti e Albo dei Sostenitori</b>	
<p>Presso la Fondazione sono istituiti l'Albo dei Benemeriti e l'Albo dei Sostenitori nei quali vengono iscritti gli enti pubblici, gli enti privati, le imprese, i professionisti e le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente e in modo rilevante al perseguimento dei fini statuari.</p>	
<p>L'Albo dei Benemeriti e l'Albo dei Sostenitori vengono formati per la prima volta dopo la costituzione della fondazione; successivamente, il consiglio di amministrazione delibera le nuove iscrizioni e le eventuali cancellazioni.</p>	
<p>In particolare, vengono iscritti nell'Albo dei Benemeriti gli enti pubblici, gli enti privati, le imprese, i professionisti e le persone fisiche che contribuiscono con un versamento una tantum di almeno 500,00 Euro o con lasciti e donazioni di beni mobili e immobili di valore equivalente.</p>	
<p>Vengono iscritti nell'Albo dei Sostenitori gli enti pubblici, gli enti privati, le imprese, i professionisti e le persone fisiche che contribuiscono con un versamento una tantum di almeno 100,00 Euro o con lasciti e donazioni di beni mobili e immobili di valore equivalente.</p>	
<p>Vengono inoltre iscritti nell'Albo dei Benemeriti e nell'Albo dei Sostenitori gli enti pubblici, gli enti privati, le imprese, i professionisti e le persone fisiche che contribuiscono in modo rilevante alle</p>	

finalità istituzionali della Fondazione con la messa a disposizione, in qualsiasi forma e modalità, di beni mobili e immobili, di risorse umane, tecniche e finanziarie.

### **Articolo 8**

#### **Organi**

Sono organi della Fondazione:

- Il consiglio di amministrazione;
- Il presidente;
- Il comitato scientifico.

### **Articolo 9**

#### **Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto da 6 elementi costituiti da 1 delegato/rappresentante legale per ciascun fondatore che provvede a nominarli con proprio atto.

I consiglieri nominati dai fondatori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati in qualsiasi momento dai fondatori di riferimento per incapacità nell'assolvere alla propria funzione, colpa grave e dolo ai danni della fondazione, dei fondatori o di terzi, ma, in tal caso, la durata dei consiglieri subentranti è pari al periodo residuo di competenza del mandato quinquennale degli stessi.

I consiglieri, in caso di impedimento alla partecipazione, possono, con delega scritta autenticata o autocertificata a norma di legge che specifichi l'attribuzione dei pieni poteri, delegare terzi alla propria rappresentanza nel consiglio.

Al consiglio di amministrazione è attribuita la funzione di indirizzo e di vigilanza su tutta l'attività della fondazione.

In particolare, il consiglio di amministrazione:

1. stabilisce le linee guida per l'attività della fondazione su base annuale (anche con periodicità

	diversa dall'anno solare) o pluriennale;
	2. approva eventuali regolamenti;
	3. nomina e revoca al suo interno il presidente della fondazione che è anche presidente del consiglio di amministrazione;
	4. nomina e revoca, fra persone esterne al consiglio di amministrazione, il segretario ed il tesoriere della fondazione;
	5. nomina e revoca i componenti del comitato scientifico, potendo altresì eventualmente scegliere tra costoro il coordinatore dello stesso comitato;
	6. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
	7. adempie ad ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto.
	Il consiglio di amministrazione, in particolare, persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, i fini della fondazione, organizzando e dirigendo l'attività culturale e la gestione della fondazione medesima.
	A tali fini, al consiglio di amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.
	A mero titolo esemplificativo, il consiglio di amministrazione può:
	- affidare a collaboratori esterni ed interni incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni, ed in genere realizzare ogni attività culturale formativa rientrante nell'oggetto della fondazione;
	- nominare commissioni o gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le materie rientranti nell'oggetto della fondazione e per l'organizzazione della fondazione stessa;
	- assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;
	- deliberare sull'accettazione delle elargizioni delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
	- decidere sugli investimenti del patrimonio e sull'impiego di ogni altro bene, diritto o utilità

	pervenuti alla fondazione;
	- deliberare sulla stipula di contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile al
	perseguimento dei fini della fondazione;
	- accendere ed estinguere conti correnti postali e bancari ed attivare carte di credito e di debito;
	- deliberare il rilascio di procure speciali e la nomina di avvocati, difensori e consulenti tecnici,
	procuratori alle liti.
	Il consiglio di amministrazione formula i programmi esecutivi per le varie attività della fondazione.
	Per ogni iniziativa viene di regola individuato un responsabile tra i componenti del consiglio di
	amministrazione, che ne segue l'esecuzione e riferisce periodicamente al consiglio stesso
	sull'andamento dei lavori.
	Il segretario ed il tesoriere, nominati dal consiglio di amministrazione fra persone al proprio esterno,
	durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati in qualsiasi momento dal
	consiglio di amministrazione per incapacità nell'assolvere alla propria funzione, colpa grave e dolo
	ai danni della fondazione, dei fondatori o di terzi, ma, in tal caso, la durata del segretario o del
	tesoriere subentranti è pari al periodo residuo di competenza del mandato quinquennale degli
	stessi. Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto od in parte, i suoi poteri ad uno o più
	dei suoi componenti, tranne i poteri di nomina e quelli relativi all'approvazione di atti fondamentali
	per la vita della fondazione, dei bilanci e dei regolamenti.
	In caso di impedimento temporaneo del presidente, del segretario, del tesoriere le rispettive
	funzioni vengono provvisoriamente attribuite dal consiglio di amministrazione ai suoi componenti.
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso contenente
	l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta, fax, e.mail almeno quattro giorni prima della riunione. In
	caso di urgenza la convocazione può essere fatta almeno due giorni prima di quello per il quale è
	fissata la riunione. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il consiglio di
	amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. Alle riunioni

del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il segretario ed il tesoriere della
fondazione.
Il consiglio di amministrazione deve essere convocato anche qualora ne facciano richiesta almeno
3 componenti. In tal caso, la convocazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla ricezione della
relativa richiesta. Il consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più
della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti avrà prevalenza quello del presidente ovvero di
chi presiede la riunione ai sensi del precedente comma del presente articolo. Le riunioni e le
deliberazioni del consiglio di amministrazione verranno fatte constare da verbali trascritti
sull'apposito libro; tali verbali saranno sottoscritti dal segretario e dal presidente della riunione.
<b>Articolo 10</b>
<b>Presidente</b>
Il presidente ha la legale rappresentanza e la firma della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di impedimento temporaneo del presidente, la legale rappresentanza viene
provvisoriamente attribuita dal consiglio di amministrazione ad uno dei suoi componenti. Dura in
carica 5 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato in qualsiasi momento dal consiglio di
amministrazione per incapacità nell'assolvere alla propria funzione, colpa grave e dolo ai danni
della fondazione, dei fondatori o di terzi, ma, in tal caso, la durata del presidente subentrante è pari
al periodo residuo di competenza del mandato quinquennale dello stesso.
Il presidente cura l'attuazione delle finalità istituzionali e dei
programmi della fondazione. In particolare, il presidente :
- promuove e regola l'attività della fondazione;
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere e l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.
In caso di urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di

amministrazione, salva la ratifica da parte del consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

## **Articolo 11**

### **Comitato Scientifico**

Il comitato scientifico è composto da tutti coloro che si siano distinti in ambito nazionale o internazionale per aver svolto attività di alto valore scientifico o professionale nelle materie di competenza della fondazione.

Il comitato scientifico così nominato non ha scadenza; tuttavia il consiglio di amministrazione può mutare liberamente la composizione dello stesso sia integrandolo con nuovi elementi, sia revocando dalla carica gli elementi ritenuti non meritevoli di farne parte.

Il comitato scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale e tecnico-scientifica ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla fondazione.

Il comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato. Il coordinatore del comitato scientifico, se non è indicato dal consiglio di amministrazione, viene scelto dallo stesso comitato scientifico al proprio interno. Il comitato, informandone il presidente della fondazione, può affidare incarichi o programmi di lavoro a uno o più componenti i quali riferiranno periodicamente sull'andamento dei lavori e sui risultati conseguiti.

Alle riunioni del comitato scientifico possono partecipare, anche individualmente, i componenti del consiglio di amministrazione. Possono partecipare altresì altre persone invitate dal comitato scientifico stesso in base alla loro inerenza rispetto ai temi trattati.

## **Articolo 12**

### **Norme economico-finanziarie**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio di amministrazione elabora ed approva il bilancio preventivo dell'anno successivo. Il consiglio di amministrazione elabora ed approva entro il 30 aprile dell'anno successivo, il bilancio consuntivo

dell'anno precedente. La fondazione, in quanto ente di diritto privato costituito ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, in relazione al sistema contabile, al bilancio ed agli adempimenti fiscali, adotta le norme, i regolamenti, le procedure e gli schemi previsti dalla legislazione civilistica e fiscale per tali enti.

### **Articolo 13**

#### **Rimborsi spese e compensi alle cariche istituzionali**

Le cariche della fondazione possono essere retribuite tenendo conto delle disponibilità di bilancio e dei rispettivi carichi di lavoro connessi alla funzione assunta nella fondazione. In particolare il consiglio di amministrazione può deliberare di retribuire le cariche della fondazione secondo i seguenti criteri : ai componenti del consiglio di amministrazione può essere attribuito un gettone di presenza alle riunioni; al presidente, al segretario, al tesoriere può essere attribuita un'indennità di carica proporzionale alle funzioni da svolgere. Il consiglio di amministrazione può deliberare, indicandone limiti e modalità, il rimborso chilometrico per le trasferte autorizzate, nonché il rimborso delle relative spese sostenute.

### **Articolo 14**

#### **Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto**

Per la modifiche di norme previste nell'atto costitutivo o nello statuto della Fondazione è richiesta una maggioranza specifica espressa con il voto favorevole di 4 consiglieri su 6 complessivi.

### **Articolo 15**

#### **Recesso dei fondatori**

In caso di recesso di uno o più dei fondatori, gli stessi hanno diritto al rimborso della quota iniziale di costituzione, naturalmente nella misura percentuale residuale al momento del recesso determinata con bilancio straordinario. A tal fine, il consiglio di amministrazione approva il bilancio straordinario ed il piano di rimborso per i fondatori che hanno espresso volontà di recedere.

### **Articolo 16**

**Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, promossa da o contro gli organi istituzionali, da o contro i fondatori, da o contro i liquidatori verrà definita, nel rispetto della normativa civilistica e della legislazione speciale, da un Ente di Conciliazione e Arbitrato, in base al relativo Regolamento di Conciliazione e Arbitrato. Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, l' Ente di Conciliazione e Arbitrato procederà a risolvere la controversia con un arbitrato, nel rispetto della normativa civilistica e della legislazione speciale, a seconda dei casi, rituale o irrituale e secondo diritto o equità, nominando un collegio o un singolo arbitro, in conformità al citato Regolamento.

**Articolo 17**

**Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento e liquidazione, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori.  
Esaurita la liquidazione, il residuo viene destinato a Fondazioni e/o Enti aventi finalità similari.

**Articolo 18**

**Rinvio normativo**

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto e nell'atto costitutivo si richiamano e si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Firmato:

- (Regione Campania)
- (Provincia di Napoli)
- Provisiero Nunzio
- Elia Alaia
- Francesco Albertini
- Felice Napolitano
- Notaio (sigillo)